

CONVENZIONE

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di aprile in Caltanissetta, tra l'Automobile Club Caltanissetta, Ente pubblico non economico (L.70/75) in persona del suo Presidente pro-tempore Avv. Carlo Alessi, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo n. 465/2 del 14.05.2014, di seguito denominato "A.C."

e

l'Ac Tecno Servizi S.r.l. a capitale interamente pubblico, con sede in Caltanissetta, in persona del suo Amministratore Pro-Tempore Rag. Giuseppe Attilio Alessi, di seguito denominata "Società";

PREMESSO

che l'art.4 dello Statuto Sociale dell'A.C, alla lettera h) prevede che l'A.C. *"svolge direttamente e indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo"*;

che l'art.34 del citato Statuto prevede che gli *"A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'Automobile Club d'Italia, le attività indicate nell'art.4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i Soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo"*;

che lo Statuto della Società ha per oggetto sociale la prestazione di servizi in favore dell'Automobile Club Caltanissetta e in particolare la gestione delle procedure lavorative nel campo della assistenza tecnica, organizzativa, amministrativa etc.

che la Società dispone delle conoscenze tecnologiche e degli strumenti, macchine ed attrezzature per la effettuazione dei servizi oggetto della presente Convenzione;

che agli AA.CC., nonostante inseriti tra gli Enti pubblici non economici ai sensi della L.70/75 e del D.P.R. 665/77, non sono stati dallo Stato delegati servizi nell'ambito delle finalità di istituto;

che gli AA.CC. sono costretti a svolgere le tradizionali attività istituzionali, attraverso le quali oltre a dare concreta attuazione alle finalità statutarie,



reperiscono le risorse finanziarie necessarie per sostenere la struttura pubblica, assoggettandosi alla normativa vigente per gli Enti pubblici parastatali che non consente snellezza operativa e dinamicità procedurale, per cui appare necessario una gestione affidata ad una Società di servizi partecipata e controllata;

che l'A.C. detiene il 100% delle quote del capitale sociale dell'Acì Tecno Servizi S.r.l.;

che la Corte dei Conti, Sezione di Controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC. e dell'ACI, nelle proprie Relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AA.CC., comunicate a norma dell'art.7 della L. n.259 del 21.3.1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, affrontando la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AA.CC., ha affermato che, pur in assenza di espresse norme di legge o statutarie, **"può ammettersi la capacità e la facoltà agli AA.CC. a costituire Società commerciali o a partecipare a Società di capitali mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni"** e, ancora, che **"per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali previsti dall'art.4 dello Statuto, cui l'art.34 dello Statuto medesimo opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AA.CC., questi ultimi (gli AA.CC.) sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi societari, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello sport ed all'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.";**

che, ancora, la Corte dei Conti ha rilevato che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzativa;

che il complesso delle problematiche in parola ha formato, come si è già detto, oggetto di attenta valutazione in sede di controllo nel senso che, quanto meno in linea di principio, non risulta essere stata mai disattesa la legittimazione dell'ACI e degli AA.CC. ad assumere partecipazioni in Società i cui scopi si rendano agevolmente inquadrabili nell'ambito dei fini istituzionali di ciascuno di essi;

che l'art.13 della L.23.12.1992 n.498, come sostituito dall'art.6 bis del D.L. 18.1.1993 n.9, aggiunto dall'allegato all'art.1 della Legge di conversione 18.3.1993



n.67, al comma 1, ha statuito che "i divieti previsti dall'art.1 della L.23 ottobre 1960 n.1369 non trovano applicazione per le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie del S.S.N. e che, in ogni caso, secondo una consolidata e costante giurisprudenza, il divieto de quo, per quanto riguarda gli Enti pubblici non economici, si pone solo con riguardo a quelle attività che abbiano carattere imprenditoriale con esclusione delle attività correlate ai fini istituzionali;

che tutti indistintamente i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono correlati ai fini istituzionali dell'A.C. e sono compresi nell'oggetto sociale della Società e non rivestono carattere imprenditoriale;

tutto ciò premesso, le parti, tra loro, convengono espressamente e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

L'Automobile Club Caltanissetta, in prosieguo denominato "A.C.", affida alla Società Acì Tecno Servizi S.r.l., in prosieguo denominata "Società" che accetta, la gestione dei servizi di seguito indicati alle condizioni generali di cui agli articoli seguenti ed a quelli particolari specificati per ciascun servizio.

Art. 3

La Società si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione con efficienza, efficacia ed economicità, secondo i principi di trasparenza amministrativa, utilizzando strutture, personale e tecnologie idonei ad assicurare, anche nell'interesse degli utenti, prestazioni di ottimo livello. In particolare la Società, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell'A.C., potrà avvalersi, per far fronte a particolari e motivate esigenze nell'esecuzione dei servizi in oggetto, di propri dipendenti, di Organismi o Società della Federazione ACI, della collaborazione di personale esterno e di professionisti e di Società private.

Art. 4

Le cause di forza maggiore, come definite dal Codice Civile, sollevano la Società da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. In questa evenienza la Società dovrà dare immediata comunicazione



all'A.C.

Art. 5

Le somme riscosse dalla Società devono essere versate all'A.C. non oltre il terzo giorno successivo non festivo a quello dell'avvenuto incasso.

Art. 6

Nell'ipotesi di modifiche normative e di esigenze operative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, l'A.C. concorderà con la Società tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative, predefinendo gli aspetti applicativi ed eventuali ulteriori oneri o rimborsi.

Art. 7

I servizi saranno svolti in regime di piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione ma nel rispetto delle norme di legge, di regolamenti e circolari disciplinanti i singoli servizi.

A tal uopo la Società si dichiara edotta di tutte le disposizioni riguardanti le singole materie che formano oggetto della presente Convenzione e si impegna alla loro scrupolosa osservanza in maniera che non debbano derivare all'A.C., direttamente o indirettamente, pregiudizi o danni dei quali, in ogni caso, la Società stessa si rende responsabile. L'A.C. avrà facoltà di eseguire controlli preordinati alla verifica della regolarità delle attività svolte e, quindi, dei risultati conseguiti.

Art. 8

L'inosservanza da parte della Società delle norme di legge e/o regolamentari o di clausole o condizioni della presente Convenzione o il verificarsi di fatti che determinano gravi irregolarità o ritardo nell'espletamento dei servizi concessi in gestione, saranno considerati giusta causa per la revoca della presente Convenzione. Il provvedimento di revoca sarà adottato dopo contestazione scritta e tempestiva controdeduzione della Società.

Art. 9

I servizi verranno svolti nei luoghi fisici degli impianti di distribuzione carburanti di proprietà dell'Automobile Club Caltanissetta e per le attività concernenti l'amministrazione e la contabilità, presso la Sede dell'Ente, questi ultimi verranno messi a disposizione della Società sulla base di un separato contratto di comodato gratuito.

Art. 10




Per lo svolgimento di tutti i servizi specificati al successivo art.14 la Società utilizzerà macchine, attrezzature e mobili di proprietà dell'Ente o nella propria disponibilità.

Sarà a totale carico dell'A.C. ogni onere relativo alla manutenzione delle macchine, attrezzature e mobili di cui essa dispone, nonché ogni onere di imposte ed assicurazioni.

Art. 11

La Società, per l'espletamento dei servizi in gestione, dovrà utilizzare personale idoneo ed in numero adeguato alle esigenze di ciascun servizio nel rispetto delle norme vigenti, restando essa unica responsabile della gestione del personale per gli aspetti previdenziali, assicurativi e fiscali.

Il personale deve essere adeguatamente professionalizzato e a tal fine la Società dovrà periodicamente curarne l'aggiornamento mediante corsi di formazione.

La Società dovrà inoltre, comunicare all'A.C. i nominativi del personale addetto per singolo servizio.

Art. 12

La Società si obbliga a stipulare contratti di assicurazione per danni a terzi, compreso l'Ente, derivanti dallo svolgimento delle attività convenute e dei servizi resi, sia interni che esterni, cagionati sia dai suoi dipendenti che da terzi soggetti, in quest'ultimo caso influenti su diversi soggetti.

Art. 13

La presente Convenzione ha effetto dal 1 giugno 2014, avrà validità per due anni e potrà essere rinnovata fino a 6 mesi dalla scadenza, in tal caso il rinnovo decorrerà dalla data di scadenza.

Art. 14

Alla Società viene affidata la gestione dei servizi sotto indicati e vengono, altresì, fissati le regole generali, le modalità, le condizioni di svolgimento e i compensi, calcolati sulla base di un approfondito esame dei costi incentrato su personale, apparecchiature, materiale corrente, oneri generali e riflessi.

Art.15

In caso di inadempienza da parte della Società, l'Automobile Club potrà agire a tutela delle proprie ragioni secondo le norme del codice civile, alle quali le parti, di comune accordo, fanno rinvio.



Servizio Manutenzione Impianti di distribuzione Carburanti

L'A.C. affida alla Società, che accetta, il monitoraggio, l'assistenza tecnica e la manutenzione straordinaria degli Impianti di distribuzione carburanti.

La Società dovrà farsi carico, con personale proprio, di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento in perfette condizioni di funzionamento degli impianti di distribuzione carburanti di proprietà dell'Automobile Club Caltanissetta, con la sola esclusione degli interventi di tipo specialistico ad alto contenuto tecnologico.

Il costo dei materiali di consumo, dei ricambi e delle attrezzature occorrenti allo scopo resterà a carico dell'Ente.

La Società solleva l'Automobile Club da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

Conduzione Impianti di distribuzione Carburanti

L'A.C. affida alla Società, che accetta, la conduzione dei propri Impianti di distribuzione Carburanti.

Tale attività dovrà svolgersi nel rispetto delle direttive indicate della Direzione dell'A.C e nell'ambito delle disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tale attività potrà essere esercitata direttamente o tramite società terze.

Assistenza tecnica ed operativa per gli eventi organizzati dall'Automobile Club Caltanissetta

L'A.C. affida alla Società, che accetta, l'assistenza tecnica ed operativa per le attività connesse all'organizzazione degli eventi che dovranno svolgersi nel rispetto delle direttive della Direzione dell'A.C e nell'ambito delle disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Per le attività sopradescritte l'Automobile Club corrisponderà un importo annuo complessivo di € 60.000,00 mediante 12 pagamenti mensili ad emissione di fattura.

Per la sola attività di conduzione degli Impianti di distribuzione carburanti,




l'Automobile Club corrisponderà un importo ulteriore, da determinarsi successivamente, in funzione dell'entità del servizio sostenuto, del modello organizzativo e della tipologia contrattuale adottati per ogni singolo impianto.

Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali due nominativi segnalati rispettivamente dall'A.C. e dalla Società e il terzo con funzioni di Presidente scelto d'accordo tra le parti. In caso di mancato accordo il Presidente verrà designato dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta.

Il Collegio procederà in via rituale e secondo diritto.

Spese e oneri fiscali della presente Convenzione sono a carico della Società ad eccezione di quelle che per legge competono all'A.C.


A tal fine le parti dichiarano che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti da IVA che le parti sono tenute a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

Conseguentemente alla presente Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131/86.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approvare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli da (2) a (15).

Caltanissetta lì 28 aprile 2014

Acì Tecno Servizi S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Rag. Giuseppe Attilio Alessi)



Automobile Club Caltanissetta

Il Presidente
(Avv. Carlo Alessi)

